



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 58 del 29/05/2019

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della pubblicazione, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici (Open Data).

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 18:57 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro Vetrano e con l'assistenza del Vice Segretario Dott. Giuseppe LALISCIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16 consiglieri comunali ed assenti n. 0.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
2	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
3	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
4	MARIKA MANDORINO	X	
5	DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
6	GEOM. FABRIZIO MENZA	X	
7	DOTT. PIETRO VETRANO	X	
8	ANTONIO BASTA	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNA TOMAI	X	
11	DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE	X	
12	DR.SSA MARIA SPINELLI	X	
13	SERGIO ANNESE	X	
14	ANGELO DI LENA	X	
15	D.SSA CATERINA VENTRUTI	X	
16	EMILIANO D'AMATO	X	
17	PAOLA ATTROTTO	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 03/04/2019 Responsabile del Servizio ARCANGELO LIBERA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 02/05/2019 Responsabile del Servizio Finanziario Stefano LANZA
--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n.36 (*Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico*), disciplinante le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni;

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179:

- all'art. 52, comma 2, stabilisce che *“i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto“* e che *“l'eventuale adozione di una licenza [...] è motivata ai sensi delle linee guida nazionali”*;
- all'art. 68, comma 3, lettera b), definisce *“dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:*

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti [...], sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'art. 7 (Tariffazione) del d.lgs.24 gennaio 2006, n. 36e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.”

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) stabilisce:

- all'art. 3, comma 1 (*Pubblicità e diritto alla conoscibilità*) che *“tutti i documenti, le informazioni, e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha titolo di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli ai sensi dell'articolo 7.”*;
- all'art. 7 (*Dati aperti e riutilizzo*), che *“i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5. sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”*;

Considerato che:

- Il Consiglio Comunale, su proposta dal delegato alla comunicazione Antonio Basta, intende fissare le linee di indirizzo, agli uffici Comunali finalizzate a:

- introdurre la buona pratica del riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Comune, realizzando un proprio portale in materia o partecipando a forme di collaborazione con altri enti in tema di pubblicazione di “open data” anche al fine di ottimizzare le risorse impiegate e aumentare la visibilità e fruibilità dei dati pubblicati;
- dare indicazione di raccogliere, organizzare e distribuire la grande mole di dati pubblicabile, già in possesso dei vari uffici dell'Amministrazione Comunale, coinvolgendo i settori interessati nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, al fine di avere dati costantemente

aggiornati da pubblicare;

- adottare strumenti di comunicazione, sia mediante canali tradizionali web che utilizzando i social network, finalizzati sia alla informazione della cittadinanza e dei potenziali riutilizzatori dei dati pubblicati, in merito alla offerta di open data del Comune, che alla diffusione della cultura dell'Open Government e l'open data nel territorio Comunale;

- Il Consiglio Comunale intende fissare i seguenti ulteriori principi:

- I dati pubblici conservati nelle banche dati del Comune sono pubblicati in formato aperto, riutilizzabile e, se tecnicamente possibile, con automatismi che ne garantiscano il tempestivo e continuo aggiornamento;
- I dati pubblici aperti sono pubblicati nel modo più completo, dettagliato e documentato possibile, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati soggetti a tutela dei dati personali. Nella documentazione relativa ai dati pubblicati vien compresa l'informazione sul servizio e/o l'ufficio che ha la competenza sulla specifica banca dati;
- I dati pubblici aperti pubblicati dal Comune sono resi disponibili sul web nel rispetto delle regole di accessibilità ed usabilità dei siti internet vigenti e senza la necessità di identificazione da parte degli utilizzatori;
- I dati pubblici aperti pubblicati dal Comune sono resi disponibili al pubblico mediante licenze che ne consentano il riuso, anche ai fini commerciali. A tal fine sarà adottata un'apposita licenza e sue evoluzioni e/o innovazioni;
- Ai cittadini è data la possibilità di segnalare l'esigenza di pubblicazione di set di dati pubblici aperti da parte del Comune; essi possono altresì richiedere agli uffici competenti sui vari dataset pubblicati informazioni circa il significato ed interpretazione dei dati pubblicati al fine di renderne possibile il loro utilizzo e con lo scopo di evidenziare e segnalare eventuali incongruenze.

Ritenuto quindi necessario approvare un Regolamento, ai sensi dell'Art. 52 del Codice dell'Amministrazione digitale, in materia di pubblicazione di dati pubblici aperti da parte del Comune, che:

- sia coerente con il quadro normativo citato in premessa;
- sia ispirato ai principi e linee di indirizzi di cui alla presente deliberazione;
- preveda che il Servizio/Ufficio preposto sovrintenda alla raccolta, pubblicazione e gestione dei dati pubblici aperti pubblicati, creando un'apposita sezione sul sito istituzionale, nel portale "amministrazione trasparente" o facendo ricorso a forme di collaborazione con altri enti finalizzate ad un'economia di scala e ad una maggiore visibilità dei dati pubblicati;
- siano individuate le opportune forme organizzative atte a coinvolgere e responsabilizzare i vari uffici dell'Amministrazione nell'attività di pubblicazione di set di dati;
- siano definiti i processi di pubblicazione dei set di dati;

Vista lo schema di Regolamento per la disciplina della pubblicazione, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici (open data), predisposto dell'ufficio Comunicazione;

Considerato infine che:

- la pubblicazione di dati di tipo aperto - "open data" - è un'azione doverosa da perseguire non solo ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa, ma a favore di possibili riutilizzi in termini di nuovi studi, servizi ed attività imprenditoriali di utilità sociale;
- che la recente normativa anti corruzione (L. 190/2012) individua, tra l'altro, nella

pubblicazione obbligatoria di dati pubblici in formato di tipo “aperto”, una misura obbligatoria per il contrasto alla corruzione, e che pertanto l’allestimento di una piattaforma integrata per la pubblicazione di dati aperti risulta essere un presupposto tecnico importante per l’adempimento degli obblighi in tale campo;

- le attività definite dal Regolamento allegato, richiedano il coinvolgimento operativo di tutta l’amministrazione comunale e a tal fine sia necessario intraprendere un percorso formativo del personale dipendente con l’obiettivo di rendere effettive le predette norme;

Visti:

- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- l’art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179;

- l’art. 42 (Attribuzioni dei consigli) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Commissione “Affari Generali e Polizia” tenutasi in data 08/05/2019 allegato al presente atto;

Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento così come riportato nell’allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale;

Con n. 15 voti favorevoli – n. 0 contrari e n. 2 astenuti (D’Amato e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accettato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare il “**Regolamento per la disciplina della pubblicazione, l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici (open data)**” che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. copia del regolamento, a cura dell’ufficio, sarà consegnata ai responsabili dei servizi interessati e ne sarà data conoscenza alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Successivamente, con n. 15 voti favorevoli e n. 2 astenuti (D’Amato e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Dott. Pietro Vetrano

Il Vice Segretario

f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 963 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 13/06/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 13/06/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 29/05/2019

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 13/06/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMMISSIONE CONSILIARE "AA. GG. e P.T."

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di maggio
giusta convocazione nota 8685 del 03/05/2019
alle ore 8,30 si è riunita la suddetta commissione.
Sono presenti oltre al sottoscritto responsabile del settore anche
segretario verbalizzante Arcangelo Diere, il Sindaco, il
dirigente alle comunicazioni Bosta ed i componenti
Ficcelli, Spinelli, Guzzone, Tegliente.

Si passa alla discussione del 1° punto "Approvazione del
Regolamento Comunale per la gestione del sito internet
istituzionale".

Il Presidente Ficcelli segnala l'opportunità di inserire
all'art. 3 il riferimento contenuto nel D.L. 97 del 2016
in materia di eccesso civico.

Quindi si decide di integrare l'art. 9 facendo riferimento
all'approvato regolamento per la disciplina delle
pubblicità, l'eccesso telematico e il utilizzo dei
dati.

I presenti concordano sulla integrazione proposta dalla
Ficcelli e si passa alla votazione:

FAVOREVOLI: 4

Si passa alla discussione del 2° punto "Regole
emesso per la disciplina delle pubblicità
emissive".

Dopo la relazione del Responsabile si passa
alla votazione:

FAVOREVOLI: 4

Si passa al 3° punto all'art. 10 "Albo pretori in funzione
Approvazione regolamento comunale".

Rilevare sul punto il responsabile libero.

Si fosse alle intenzioni

Favorabile: 4

131

Si passa al 4° punto all'ord. g. "Criteri per il funzionamento delle pagine istituzionali del Comune di Bolzano sui social network "Facebook", "Instagram", "Twitter" e "Youtube". Linee guida.

Preliminarmente si decide di modificare il 1° comma dell'art. 3 che diventa: "Il gestore delle pagine comunali è il Sindaco o, in assenza, suo consigliere delegato e le comunicazioni ..."

Sempre all'art. 3 c. 3 si aggiunge "... le attività di tutti i settori amministrativi".

Sempre art. 3 c. 5 si aggiunge "in forma obbligatoria".

Si decide di inserire in deliberazione: "Escluso che la pubblicazione deliberazione comunale su qualsiasi profilo social non autorizzata".

Al punto 3 si decide di modificare il c. 4 e il paragrafo.

"dei singoli uffici" viene inserito "dei singoli consiglieri comunali" e modificato in "È indispensabile ed efficace avere presente il profilo istituzionale seguendo le guide e curare i canali Facebook, Twitter, Instagram e Youtube".

All'art. 4 aggiungere come ultimo comma: "In occasione del rinnovo del consiglio comunale le pagine saranno curate esclusivamente per motivi istituzionali del responsabile delle comunicazioni".

All'art. 6 c. 2 viene integrato con "... l'interesse popolare e le esigenze".

All'art. 7 si fa riferimento alle norme nazionali.

PTO:
A se
ipart
iale 1
):
prova
19/20
cume
Lgs. 1
Lgs. 1

È posse della votazione del punto 4 con le modifiche
effettuate:

PAUORROOLE: 4

Si posse della discussione del 5 punto "Affettazione
regolamentare per l'utilizzo del lago e per la concessione
del patrocinio del comune di Pilsen"

Relazione sul punto il delegato Beste, la commissione
vota l'ora, ore 10,40, decide di aggiungere le sedute
e mercoledì 15 maggio 2018 ore 8,30 -
de rim. ore 10,45

Il Presidente
Gabriella Scardi

Il Segretario
[Signature]

Il Vice Segretario
Rossi Salvatore
[Signature]



COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICAZIONE, L'ACCESSO
TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DEI DATI
PUBBLICI (OPEN DATA)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE, L'ACCESSO TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Applicazione

Art. 4 - Limiti

Art. 5 – Pubblicazione dei dati

Art. 6 – Riutilizzo dei dati

Art. 7 – Partecipazione

Art. 8 – Responsabilità

Art. 9 – Attuazione - Verifiche

Art. 10 - Pubblicità

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Comune di Pulsano e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.

2. In conformità con la normativa vigente¹, con il presente Regolamento si disciplina la pubblicazione "in formato aperto" dei dati di cui il Comune è titolare, per renderli fruibili e riutilizzati al fine di creare strumenti e servizi innovativi e creare una P.A. aperta. Sono definibili come "open data" i dati pubblici che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.

3. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

4. Il Regolamento ha come scopo:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- b) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- c) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- d) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- e) *dato del Comune*: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- f) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- g) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- h) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;

¹ Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

- i) *documento*: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, esclusi i programmi informatici;
- j) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- k) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- l) *hosting*: servizio che permette di ospitare tutti i file che compongono un sito su un server. Lo scopo finale è quello di rendere il sito visibile nella rete web;
- m) *housing*: disponibilità di un proprio sito Internet, dotandosi di un dominio autonomo, senza tuttavia affrontare le spese di installazione e di collegamento di un server indipendente.
- n) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- o) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- p) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali della Provincia, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- q) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- r) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;

Articolo 3 - Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Pulsano, nel rispetto delle esclusioni e limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)².

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e

² **Art. 52. - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni**

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Limiti

1. I dati pubblici nella titolarità e/o piena disponibilità del Comune, prodotti nell'ambito di fini istituzionali, possono essere oggetto di riutilizzo.

2. L'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo dovrà essere, in ogni caso, condotta in modo tale da salvaguardare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali;
- le limitazioni previste per i dati riguardanti le procedure di appalto;
- la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
- la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- la riservatezza per i dati presenti in Anagrafe tributaria.

3. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

Articolo 5 – Pubblicazione dei dati

1. Il Comune si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

2. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune;
- b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
- c) i dataset di tipo aperto.

3. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

4. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

5. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti del Settore o Ufficio competente sui dati pubblicati.

6. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Articolo 6 – Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati pubblicati senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Le licenze di riferimento sono scelte sulla base dei seguenti criteri:
 - ampiezza del riutilizzo concesso dalla licenza, in modo da consentire, per quanto possibile, la più ampia e libera utilizzazione gratuita dei dati messi a disposizione, anche per fini commerciali e con finalità di lucro;
 - facilità di comprensione e diffusione nel pubblico: le licenze individuate devono possedere un linguaggio semplice e facilmente comprensibile degli utenti e garantire un livello di diffusione e di conoscenza a livello nazionale, europeo ed internazionale.
4. Il riutilizzo del dato presuppone l'accettazione da parte del riutilizzatore della licenza associata al dato d'interesse. L'accettazione potrà essere implicita od esplicita, a seconda della natura del dato.
5. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate a' sensi delle Linee guida nazionali.

Articolo 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di Pulsano di rendere pubblici dati nel rispetto del presente regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nella sezione del portale istituzionale dedicata ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Responsabile del Settore competente sul dataset. Il Comune non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso civico³.
4. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

³ *Artt. 5 (Accesso civico ai documenti) e 5-bis (Esclusioni e limitazioni all'accesso civico) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

Articolo 8 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Responsabili di settore.
2. Il responsabile dei sistemi informativi è titolare della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Articolo 9 – Attuazione e controlli

1. Il Responsabile per la trasparenza assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale sono fissati gli obiettivi da assegnare ai responsabili per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'organismo indipendente di valutazione inserisce le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione delle performance dei responsabili e ne attesta l'assolvimento.

Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati e all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4.

Presidente VETRANO

Passiamo al punto n. 12 all'ordine del giorno: "*Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione del sito internet istituzionale*".

Consigliere BASTA

Li possiamo accorpare i tre punti, perché sono passati in Commissione?

Presidente VETRANO

Li vogliamo accorpare? Quindi l'accorpamento dei punti 12, 13 e 14?

Consigliere Basta

Sì.

Presidente VETRANO

Per l'accorpamento dei punti 12, 13 e 14 votiamo.
Il Consigliere D'Amato è fuori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta in oggetto che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n.15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente VETRANO

Relaziona il Consigliere Basta.

Consigliere BASTA

Cari colleghi e cittadini, buonasera. Colgo l'occasione prima di argomentare i punti, di fare il mio personale in bocca al lupo alla dottoressa Ventruti, che ricoprirà sicuramente questo incarico con grande impegno, la quale non ha nascosto la forte emozione nel suo primo intervento. Ecco, quando trattiamo questi argomenti e li portiamo avanti con emozione, vuol dire che abbiamo capito il senso di responsabilità e di appartenenza a questo ruolo. E quando la presunzione e l'arroganza prendono il sopravvento al posto dell'emozione, vuol dire che forse non abbiamo capito la nobiltà e l'importanza di questo ruolo.

Ritorno velocemente all'importanza del punto: poco meno di un mese fa la dottoressa Ficocelli, in qualità di Presidente della Commissione Affari Generali, ha sollevato un dubbio, una perplessità in merito all'utilizzo del logo per uno spot pubblicitario per Studio 100, ai fini della promozione territoriale in merito al progetto "Coloriamo il nostro impegno" che vede protagonista tutta l'Amministrazione Comunale.

Quindi abbiamo riportato questo punto in Commissione e abbiamo capito quanto era importante... io sto riportando l'importanza della Commissione, abbiamo colto l'occasione però di verificare i regolamenti che erano presenti ai fini dell'utilizzo del sito istituzionale del Comune di Pulsano.

Non c'erano i regolamenti, quindi con la Commissione abbiamo analizzato questi punti: il primo è "l'Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione del sito internet istituzionale": diciamo che riprende una Legge nazionale, la 150/2000, che disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della Pubblica Amministrazione e riprende quello che è stato fatto nel corso degli anni, nelle passate Amministrazioni, in merito alla questione della trasparenza e della comunicazione istituzionale.

"...Quindi ritenuto necessario dotarsi di un apposito Regolamento al fine di disciplinare la modalità di gestione del sito internet istituzionale, definendo i principi, la responsabilità, gli elementi di valutazione ed ogni altra soluzione idonea ad assolvere a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia, quindi ai principi di trasparenza, partecipazione, semplificazione ed efficienza dell'attività amministrativa.

Quindi il sito internet, quello del Comune di Pulsano è lo strumento di comunicazione principale dell'Amministrazione verso il cittadino. Il presente Regolamento definisce le modalità di Gestione del sito, di pubblicazione, di aggiornamento dei contenuti, di manutenzione tecnica e ne disciplina la relativa responsabilità".

Gli obiettivi importanti li abbiamo redatti con tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di opposizione. Quindi gli obiettivi sono: di illustrare gli Organi, gli uffici, le attività e il funzionamento del Comune; illustrare e favorire la conoscenza delle esposizioni normative e regolamentari, nonché di tutte le deliberazioni e le determinazioni e le ordinanze degli Organi a ciò preposti".

L'altro punto era quello dell'Albo Pretorio informatico, dell'approvazione del Regolamento Comunale e abbiamo ritenuto importante anche regolamentarlo e analizzare i documenti soggetti alla pubblicazione.

"A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si precisa che nell'Albo Pretorio informatico del Comune sono pubblicati i seguenti atti: lo Statuto e i Regolamenti comunali; gli avvisi di convocazione del Pubblico Ministero; le deliberazioni comunali del Consiglio e della Giunta; le determinazioni dei responsabili dei servizi; le ordinanze; gli avvisi di gara; i bandi di concorso; gli elenchi dei permessi; la rassegna stampa e i comunicati stampa.

L'altro punto è: "Regolamento della disciplina della pubblicazione dell'accesso telematico, al riutilizzo dei dati - che era estremamente importante - e riprende il Decreto Legislativo n. 7 del 7 marzo del 2005, n. 82, e il Codice l'Amministrazione Digitale.

È ritenuto, quindi, necessario approvare un Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di pubblicazione di dati pubblici, aperti da parte del Comune, che sia coerente con il quadro normativo citato in premessa, sia ispirato ai principi e alle linee di indirizzo di cui alla presente deliberazione e prevede che il servizio-ufficio preposto sovrintendente alla raccolta, pubblicazione e gestione dati pubblici aperti e pubblicati aperti e pubblicati creando un apposita sezione sul sito istituzionale del portale "Amministrazione Trasparente". Quindi questo punto voleva - diciamo - puntare sull'importanza dell'Amministrazione trasparente.

Se volete possiamo votare questi primi tre punti, poi qualora i componenti del Consiglio vorranno fare degli interventi in merito...

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Basta.
La Consigliera Ventruti, prego.

Consigliere VENTRUTI

Vorrei al riguardo riportare la proficua collaborazione che c'è stata con la maggioranza in questo caso, giacché che sono state apportate tutte le modifiche che aveva sottolineato la Consigliera uscente Ficocelli e al riguardo - mi rivolgo all'Assessore D'Alfonso - auspico l'integrazione del Regolamento che pare sia stato già fatto, predisposto per quanto riguarda l'uso continuativo dei locali comunali. Questo era quanto, anticipiamo già il voto favorevole ai punti.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliera Ventruti.
Ci sono interventi?
Il Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Su questi Regolamenti devo apprezzare l'apertura del Consigliere Basta e ringrazio anche la Presidente della Commissione, il neo-Assessore al Comune di Taranto Ficocelli, perché nonostante non facessi parte di questa Commissione, mi ha dato la possibilità di poter intervenire.

Questi Regolamenti non c'erano, oggi ci sono, quindi finalmente si è fatta chiarezza dopo i miei reiterati appelli all'Amministrazione Comunale. Quindi un po' di trasparenza serve all'apparato amministrativo, quindi sono contento che la collega abbia fatto questo intervento e spero che si continui a fare altri regolamenti che vadano a regolamentare

meglio la macchina amministrativa.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Di Lena.

Ci sono altri interventi?

Per dichiarazione di voto?

No.

Quindi possiamo procedere con la votazione del punto n. 12.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 15 voti favorevoli, n. 2 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 15 voti favorevoli,, n. 2 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Passiamo alla votazione del punto n. 13: *“Approvazione Regolamento per la disciplina della pubblicazione, l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici (open data)”*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 15 voti favorevoli, n. 2 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo l’immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 15 voti favorevoli, n. 2 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.

